



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 2 DEL 27-04-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 21:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIERSIMONI ALESSIO	P	CANNELLA ANTHONY	P
LANCIOTTI ALESSANDRA	P	LELLI REMO	P
LUCIANI DANIELA	P	COGNIGNI GRAZIANO	P
SPINA LUCIO	P	SBAFFONI VALERIO	P
BRUTTI STEFANO	P	VAGNONI LUCA	P
IMBERTI FAUSTO GIOVANNI	P	POMILI MARIA TERESA	P
SACCHINI ELEONORA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito con decreto sindacale n. 4 del 16/04/2020 emanato ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, la seduta si è svolta in videoconferenza, con l'utilizzo di dotazioni informatiche e in modalità Zoom, secondo criteri di trasparenza e tracciabilità.

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che:

«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visti i commi da 784 a 815, dell'art. 1 della legge n.160 del 2019, con i quali è stata approvata una riforma complessiva della riscossione delle entrate degli enti locali che comporta diversi adeguamenti nella regolamentazione, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e delle novità in termini procedurali ed operativi introdotte in materia di riscossione coattiva;

Dato atto che l'istituto dell'accertamento esecutivo e la nuova disciplina della riscossione coattiva si applicano sia per i tributi sia per le entrate patrimoniali (ad eccezione delle sanzioni da Codice della strada), da parte di:

- amministrazioni locali (Comuni, città metropolitane, province, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra enti locali);
- soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n.446 del 1997 (concessionari della riscossione iscritti all'albo, società in house ecc.)
- gestori dei rifiuti a cui i Comuni hanno affidato la riscossione della TARI o della tariffa corrispettiva.

Visti e richiamati in generale:

- a) l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- b) gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- c) l'art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali;
- d) la L. 27 luglio 2000 n. 212 riguardante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, al fine di:

- recepire la disciplina istituita dalla sopracitata Legge di Bilancio;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

Visto l'allegato schema di Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale;

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto regolamento si definiscono i seguenti aspetti specifici dell'istituto della riscossione coattiva:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 27-04-2020 - Comune di Cupra Marittima

- ✓ Recupero bonario
- ✓ Accertamento esecutivo tributario
- ✓ Accertamento esecutivo patrimoniale
- ✓ Riscossione coattiva
- ✓ Interessi moratori
- ✓ Costi di elaborazione e notifica
- ✓ Rateizzazione
- ✓ Discarico per crediti inesigibili
- ✓ Ingiunzioni di pagamento

Dato atto che la gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare l'approvazione di regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedent

e

.»

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:

«Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi»;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Relaziona il Sindaco;

Ad unanimità di voti legalmente espressi in forma palese per appello nominale

DELIBERA

1) DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali", adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 11 articoli;

2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001;

3) DI DARE ATTO che le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere abrogate con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i;

5) DI PUBBLICARE il presente regolamento:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune;

6) DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Quindi con successiva votazione unanime legalmente espressa in forma palese per appello nominale,

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 4 DELL'ANNO 09-04-2020
AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGVO N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 09-04-020

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 09-04-020

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PIERSIMONI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li, 19-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STEFANO ZANIERI